



AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ct. 20440/10

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE II

ric. n. 4949/10 - ud. 24/11/2010

MEMORIA

per l'**Agenzia delle Entrate** in persona del legale
rappresentante pro tempore, ope legis rapp.ta e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
domicilia ope legis in Via dei Portoghesi 12, Roma,

resistente

contro

Dirpubblica - Federazione dei funzionari, delle elevate
professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle Pubbliche
Amministrazioni e delle Agenzie, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Carmine Medici presso il cui studio elettivamente domicilia in
Roma alla via Properzio n. 37

ricorrente

Fermo restando quanto dedotto nella memoria depositata
in vista dell'udienza cautelare, che si abbia per trascritta, si
deducono le seguenti osservazioni.

Preliminarmente si ribadisce l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Dirpubblica che appare fondata anche sotto un profilo ulteriore rispetto a quello illustrato nella precedente memoria.

Dirpubblica ha impugnato, infatti, la delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate n. 55 del 22 dicembre 2009 con la quale è stato modificato l'art. 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, consentendo il conferimento - fino al 31 dicembre 2010 - di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale.

Dirpubblica ha proposto ricorso senza dichiarare tuttavia a tutela di quale interesse, secondo le finalità stabilite nel proprio Statuto, il sindacato agisce in giudizio.

Questa precisazione assumeva importanza fondamentale ai fini della verifica dell'interesse ad agire, in quanto lo Statuto all'art. 1 comma 1 prevede che Dirpubblica è *"la Federazione dei Funzionari, delle Elevate professionalità, dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie"*.

Dalla lettura dell'art. 1 dello Statuto (e dalla stessa intestazione del ricorso) si evince, quindi, che Dirpubblica tutela categorie eterogenee di personale e, in particolare, sia *"Funzionari"* (ivi compresi funzionari titolari di incarichi dirigenziali a termine conferiti dall'Agenzia) e sia *"Dirigenti"*.

Nel presente giudizio, sebbene difetti un'esplicita dichiarazione dell'interesse fatto valere da Dirpubblica, dal contenuto complessivo del ricorso sembra potersi desumere che il sindacato agisce a tutela una categoria di associati o rappresentati ("i Dirigenti") contro un'altra categoria ("i Funzionari") (cfr. a pag. 8 del ricorso dove si legge che Dirpubblica *".....diffidava l'Agenzia delle Entrate dal conferire ulteriori incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale...."*).

Il ricorso di Dirpubblica sarebbe ammissibile qualora comportasse una tutela generalizzata della categoria rappresentata dal sindacato ma ciò non si verifica nella fattispecie in esame.

Infatti, oggetto del contendere è l'applicazione di una norma regolamentare che prevede il conferimento di incarichi dirigenziali a termine a funzionari non in possesso della qualifica di dirigente.

Con il presente ricorso, quindi, Dirpubblica agisce a tutela di una categoria di associati o di rappresentati (i dirigenti) contro un'altra (i funzionari) anch'essi associati o rappresentati dalla medesima organizzazione sindacale.

Nel caso di specie la tutela delle aspettative di sviluppo professionale dei dirigenti, quale finalità statutaria della Dirpubblica, non può essere considerato un interesse qualificato e giuridicamente rilevante del sindacato in quanto

configgente con l'interesse di altra categoria di personale (i funzionari) di cui il sindacato assume la rappresentanza.

In conformità ai suesposti principi la giurisprudenza amministrativa esclude la possibilità di intervento in giudizio del sindacato per opporsi a provvedimenti lesivi di interessi propri di singoli associati e favorevoli per altri, come si verifica nella fattispecie in esame (secondo T.A.R. Puglia, sez. I, con sentenza n. 4171/2004, *"non è consentito ad una organizzazione sindacale.....di intervenire in giudizio a vantaggio di alcuni e in danno di altri"*; ancora, *"alle associazioni sindacali, in quanto portatrici dell'interesse dei soggetti ad esse aderenti, è consentito di agire in giudizio per far valere gli interessi degli associati, la cui tutela costituisce il loro fine istituzionale, salvo il caso in cui l'interesse dedotto in giudizio concerna parte soltanto delle categorie rappresentate o singoli associati, oppure quando vi sia conflitto di interesse con alcuni dei rappresentati"*, sentenza T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 329/2007).

Alla stregua di quanto esposto, dunque, il ricorso della Dirpubblica è inammissibile in quanto l'azione in giudizio delle associazioni sindacali a tutela di interessi collettivi deve avere la finalità di tutelare indistintamente tutti i lavoratori della categoria che il sindacato rappresenta e ciò non si verifica nel caso di specie.

A sostegno della propria legittimazione a ricorrere Dirpubblica invoca, a pag. 3 del ricorso, la sentenza di codesto Tribunale Amministrativo Regionale n. 3403/2006 dell'8/3-9/5/2006. Di recente, tuttavia, la suddetta sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato, IV sezione, con la decisione n. 4600/2010, depositata il 16 luglio 2010, nella quale si afferma che *"Non è configurabile, invero, una legittimazione a ricorrere da parte di un'Associazione per la salvaguardia di interessi propri di una parte sola degli iscritti, ove, appunto, non sia ravvisabile una omogeneità di posizioni soggettive (cfr. Cons. di Stato, Sez.VI, n.7792 del 2004)".*

I principi giurisprudenziali di recente confermati dal Consiglio di Stato appaiono perfettamente applicabili al caso di specie, sia perché non è dato esattamente comprendere l'interesse collettivo e generale di cui l'organizzazione sindacale intende farsi portatrice e sia perché, avuto riguardo all'oggetto del giudizio, ben possono configurarsi interessi individuali di funzionari iscritti al sindacato (o appartenenti alle categorie professionali di cui lo stesso assume la rappresentanza) di segno opposto a quello dei dirigenti (a tutela del quale Dirpubblica sembrerebbe aver inteso agire nel presente giudizio).

Come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4600/2010 *"In altri termini, ben potendo sussistere contrasti anche potenziali tra gli associati, la posizione di Dirpubblica non*

è idonea a superare il dato oggettivo costituito dalla impossibilità di riferire l'interesse dedotto in giudizio alla totalità dei suoi iscritti e ciò non può non incidere negativamente sulla legittimazione processuale del sindacato (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 12/12/2006, n. 7346 ¶).

Giova altresì precisare che la legittimazione di Dirpubblica non può fondarsi sulla considerazione dell'esistenza di un'organizzazione del sindacato in seno alle Agenzie fiscali poichè una siffatta condizione di tipo soggettivo è di per sé insufficiente a radicare la legittimatio ad processum, posto che occorre all'uopo verificare anche la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'ascrivibilità alla totalità degli iscritti (nella specie non rinvenibile) dell'interesse all'impugnativa (cfr. sent. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4600/2010).

Né, d'altra parte, sono ravvisabili, con riferimento all'oggetto precipuo della causa, aspetti che ledano gli interessi propri dell'organizzazione sindacale, quali possono essere diritti e poteri rappresentativi, di talchè anche sotto tale profilo non è dato intravedere una posizione qualificante di Dirpubblica, tale da giustificare la proposizione di un gravame giurisdizionale avverso la delibera del Comitato di Gestione n. 55/2009.

Se così stanno le cose, è giocoforza dedurre che il provvedimento impugnato non risulta lesivo di un interesse giuridicamente protetto dall'Organizzazione sindacale ricorrente

che, pertanto, non è fornita della necessaria legittimazione processuale.

Nel merito si ribadisce che la disposizione regolamentare impugnata è giustificata dalla necessità di assicurare – in via transitoria ed eccezionale – la copertura di una parte delle posizioni dirigenziali vacanti in un periodo di blocco delle assunzioni e di forte carenza di dirigenti di ruolo.

A riprova di ciò, è imminente la pubblicazione di un bando di procedura selettiva – autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 10 settembre 2010 (doc. 1) – per il reclutamento di un contingente di 175 unità nella qualifica dirigenziale (si riserva la produzione del bando non appena pubblicato). Si tratta di una speciale procedura di reclutamento che prevederà una riserva di posti (del 50%) per i funzionari di ruolo dell'Agenzia appartenenti alla posizione economica F3 o a quelle superiori della terza area funzionale muniti di laurea che abbiano almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche e che dovrà tenere conto delle specifiche esperienze professionali acquisite, come disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei decreti autorizzativi di analoghe procedure di reclutamento avviate negli ultimi anni (decreto del 3 maggio 2006; del 19 aprile 2007, docc. 2, 3).

L'imminente indizione della procedura selettiva per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti costituisce valido

elemento di "riscontro esterno" della legittimità della disposizione regolamentare impugnata che, in effetti, risulta ispirata esclusivamente all'esigenza di far fronte ad una contingente e transitoria situazione – ormai in via di superamento – di carenza di personale con qualifica dirigenziale.

Non può non evidenziarsi, quindi, che il ricorso di Dirpubblica, oltre ad essere inammissibile per le ragioni esposte, è anche infondato nel merito.

Ciò premesso, si rassegnano le seguenti

conclusioni

“ piaccia all'ill.mo T.A.R. adito rigettare il ricorso siccome inammissibile e, comunque, infondato. Con vittoria di diritti e onorari di giudizio”.

Roma, 21 ottobre 2010.

Fabrizio Fedeli
Avvocato dello Stato

